



OGGETTO: Approvazione atti n. 1 borsa di ricerca annuale eventualmente rinnovabile post-lauream (SSD BIO/13) al fine di approfondire il seguente argomento: *“Analisi del fenotipo patologico in cellule di pazienti affetti da SLA o in cellule esprimenti varianti patogeniche della SLA e messa a punto di strategie sperimentali per revertirlo”* nell’ambito del Progetto *“Sviluppo di una terapia genica personalizzata per la cura della SLA”* Cod. CUP: F84I20000500002- responsabile scientifico Prof.ssa Cecilia Bucci.

IL DIRETTORE DEL DI.S.TE.B.A.

VISTA la legge n.240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare, l’art.18 che disciplina la partecipazione a gruppi e progetti di ricerca delle Università;

VISTO il decreto legge n.5 del 9 febbraio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 4 aprile 2012, ed in particolare l’art. 49, co. 1 lett. h) che ha modificato l’art.18, co.5, lett. f), legge 240/2010;

CONSIDERATO che con deliberazioni del Senato Accademico, n. 42, in data 25/03/2014 e del Consiglio di Amministrazione n. 55, in data 27/03/2014, sono state approvate, nelle more dell’adozione del regolamento di ateneo in materia, le Linee Guida per l’assegnazione delle borse di ricerca;

VISTO il D.R. n. 340 del 07 aprile 2014, con cui è stato approvato lo schema tipo di bando di concorso per l’assegnazione di borse di ricerca, sulla base di quanto disposto nell’art.3 delle delibere del Senato Accademico n. 42 del 25/03/2014 e del Consiglio di Amministrazione n. 55 in data 27/03/2014;

CONSIDERATO che sulla base del nuovo testo approvato dagli organi di Ateneo, l’intero procedimento in materia di conferimento delle borse di ricerca è di competenza del dipartimento proponente;

VISTO il Progetto *“Sviluppo di una terapia genica personalizzata per la cura della SLA”* di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Cecilia Bucci;

VISTO il D.D.n. 40 del 05 febbraio 2021 con cui è stato approvato il bando di selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 borsa di ricerca annuale eventualmente rinnovabile per lo svolgimento della seguente attività di ricerca: *“Analisi del fenotipo patologico in cellule di pazienti affetti da SLA o in cellule esprimenti varianti patogeniche della SLA e messa a punto di strategie sperimentali per revertirlo”*;

VISTO il D.D.n. 68 del 03 marzo 2021 di nomina della Commissione giudicatrice;



VISTI i verbali n. 1 e 2 del 10.03.2021 e n. 3 del 17.03.2021 della commissione giudicatrice, relativi alla selezione suddetta, dai quali si evince la seguente graduatoria di merito:

Nominativo	Titoli	Prova Orale	Valutazione Totale
DE FIORE Victoria Stefania	50/60	38/40	88/100

CONSIDERATO che la borsa avrà la durata di 12 mesi eventualmente rinnovabili per un compenso annuo lordo pari a € 12.000,00 (dodicimila/00) compresi oneri a carico del Dipartimento e che la spesa graverà sui fondi del progetto BUCCI_GenTeSLA;

RITENUTO OPPORTUNO procedere, sulla base della valutazione operata dalla predetta Commissione giudicatrice, all'approvazione degli atti del concorso ed all'assegnazione della borsa di ricerca di cui sopra;

DECRETA

Art. 1 - Approvare gli atti del concorso per l'affidamento di n. 1 borsa di ricerca annuale eventualmente rinnovabile per lo svolgimento della seguente attività di ricerca: *"Analisi del fenotipo patologico in cellule di pazienti affetti da SLA o in cellule esprimenti varianti patogeniche della SLA e messa a punto di strategie sperimentali per revertirlo"*;

Art. 2 - Approvare la seguente graduatoria generale di merito del concorso di cui al precedente comma:

Nominativo	Titoli	Prova Orale	Valutazione Totale
DE FIORE Victoria Stefania	50/60	38/40	88/100

Art. 3 - Conferire la borsa di ricerca annuale eventualmente rinnovabile fino a 24 mesi dell'importo onnicomprensivo di € 12.000,00 (dodicimila/00) inclusi oneri a carico del Dipartimento, alla dr.ssa Del Fiore Victoria Stefania nata ad Abano Terme (Pd) il 26.05.1994 e residente a Matino (Le) in Via Don Bosco n. 10, C.F.n. DLF VTR 94E 66A 001J.

Art. 4 - Nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione di conferimento della borsa di ricerca, il beneficiario dovrà far pervenire, a pena di decadenza, la dichiarazione di accettazione della borsa di ricerca e l'ulteriore documentazione stabilita dal bando di selezione.

La presa di servizio del borsista presso la struttura di ricerca è comunicata dal Responsabile della ricerca al Direttore del Dipartimento.

Art. 5 - Il borsista ha l'obbligo di svolgere la ricerca presso la struttura universitaria che ha richiesto l'istituzione della borsa.



Il Responsabile della ricerca e il Direttore del Dipartimento interessato sono garanti del corretto ed integrale svolgimento della ricerca medesima.

Le assenze non devono essere di durata tale da pregiudicare la formazione scientifica del borsista e le finalità della ricerca.

Il borsista che non ottemperi a quanto previsto dai precedenti commi o che si renda responsabile di gravi inadempienze, sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa con provvedimento del Rettore, su proposta motivata del Responsabile della ricerca, sentito il Consiglio del Dipartimento interessato. In tal caso il borsista perderà il diritto a percepire i ratei di borsa di studio non fruiti e gli sarà richiesta la restituzione di quelli già percepiti.

Art. 6 - Il pagamento della borsa di ricerca è effettuato in rate mensili posticipate.

Al termine del periodo di svolgimento delle attività di ricerca, ed almeno ogni 12 mesi, i borsisti sono tenuti a presentare al Dipartimento presso cui ha svolto la ricerca una dettagliata relazione sull'attività scientifica svolta e sui risultati della ricerca.

Art. 7 - La copertura assicurativa dei borsisti è assicurata alla stregua di tutti coloro che prestano servizio in ateneo.

La struttura presso la quale i borsisti svolgono l'attività di ricerca procederà ad effettuare, nei casi previsti dalla legge, la sorveglianza sanitaria dei medesimi.

Art. 8 - Il borsista è tenuto, in ogni caso, ad informare immediatamente il Responsabile della ricerca, il Direttore del Dipartimento dell'interruzione delle attività di ricerca.

Nell'ipotesi di rinuncia, decadenza o, comunque, di interruzione per qualunque titolo, ragione o causa delle attività di ricerca, l'assegnatario non può trattenere i ratei della borsa eventualmente già fruiti ed è tenuto a restituirli salvo per i periodi di riferimento ai quali il Responsabile della ricerca attesti il proficuo svolgimento della ricerca medesima.

Art. 9 - La borsa è sospesa in caso di grave e certificata malattia del borsista che si protragga per un periodo pari o superiore ad un mese. La sospensione può avere una durata massima di 6 mesi, decorsi i quali la borsa è revocata.

E' altresì prevista la sospensione della borsa per maternità, per un periodo di 6 mesi. La sospensione per un periodo superiore ai 6 mesi determina la revoca della borsa.

La sospensione della borsa è disposta con decreto del Direttore del Dipartimento.

Art. 10 - La borsa di ricerca è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato e non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei borsisti.

A tal fine il vincitore della borsa sottoscriverà apposita autocertificazione, all'atto di accettazione della borsa stessa, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Art. 11 - L'attività di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro dipendente con l'Università del Salento. La borsa di ricerca sarà soggetta alle eventuali ritenute fiscali e previdenziali eventualmente previste dalla legge.



Art.12 - Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione del Progetto e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà dell'Università del Salento, salvo accordi separati con l'ente finanziatore e fatto salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale in merito al diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato.

Qualora il borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati delle ricerche stesse egli deve preventivamente informare il Responsabile della ricerca e citare l'Università in qualsiasi pubblicazione o comunicazione.

Art. 13 - La spesa complessiva, pari ad € 12.000,00 (docicimila/00) inclusi gli oneri a carico del Dipartimento trova copertura finanziaria sulla voce "Borse" del Bilancio Unico di Ateneo e graverà sui fondi del Progetto BUCCI_GenTeSLA.

**Il Direttore del Di.S.Te.B.A.
(Prof. Ludovico Valli)**

Alla Raccolta